



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|--|
| Atto n. 19 del 03/08/2020 | Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2020-2023 |
|--|--|

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **agosto** alle ore **18:20** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione**, in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica.

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| Sindaco | CONGIU GIANLUCA | Si | |
| Consigliere Comunale | BALLOI GIAN BASILIO | | Si |
| Consigliere Comunale | DEIANA FABIOLA | Si | |
| Consigliere Comunale | DEMURTAS VALENTINA | | Si |
| Presidente del Consiglio Comunale | ENNE GIOVANNI | Si | |
| Consigliere Comunale | FANNI CHIARA STELLA | Si | |
| Consigliere Comunale | LADU MARIO | Si | |
| Consigliere Comunale | MURA MARIA MERCEDE | | Si |
| Consigliere Comunale | MURGIA LUCIA | Si | |
| Consigliere Comunale | MURRU GIOVANNI SALVATORE | Si | |
| Consigliere Comunale | PIRAS LODOVICO | Si | |
| Consigliere Comunale | SUGAMELE NICOLETTA | | Si |
| Consigliere Comunale | TODDE FREDERIC ERMINIO | Si | |

Presenti: **9**

Assenti: **4**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Enne Giovanni** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con Delibera del Consiglio Comunale n 19 del 29/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata in qualità di Revisore Unico dei Conti di questo Ente la D.ssa Pistis Mariangela, per il triennio 2017/2020, con decorrenza dal 01.07.2017 fino al 30.06.2020, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs267/2000;

Preso atto che in data del 30/06/2020 è scaduto l'incarico dell'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e che pertanto si rende necessario provvedere al rinnovo della nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020/2023;

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Visti:

- l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 - bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il DM dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che, il comma 29 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Vista la L.R. del 04.02.2016 n. 2, relativa al "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" che, all'art. 36, detta norme in materia di Organo di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna;

Rilevato che, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:

- i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica;
- l'Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs.

39/2010;

- con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarle;
- l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall'organo assembleare;
- l'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare.

Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:

- l'istituzione dell'elenco e l'articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti;
- i requisiti per l'inserimento nell'albo;
- le modalità di nomina, prevedendo che l'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l'effettuazione dell'estrazione pubblica è il consiglio comunale;

Richiamata, in merito la delibera del Consiglio Comunale n 19 del 29/06/2017, con la quale è stata nominata in qualità di Revisore Unico dei Conti di questo Ente la D.ssa Pistis Mariangela, per il triennio 2017/2020, in applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

Richiamato pertanto, il comma 10 del succitato articolo 36 della L.R. 2/2016, ai sensi del quale:

"L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo";

Dato atto che occorre procedere alla nomina del revisore per il triennio 2020-2022;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'istituto del rinnovo, secondo le disposizioni di cui al citato art. 36 comma 10 della L.R. n. 2/2016, e pertanto rinnovare l'incarico alla Dott.ssa Pistis Mariangela;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, relativo al compenso spettante ai revisori dei conti, come da ultimo aggiornato dal decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018, con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili riportati nel prospetto che segue:

| Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) | Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018) | Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato | | Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. |
|---|--|---|---|---|
| | | Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018) | Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Comuni | Euro | Euro | Euro | |
| con meno di 500 abitanti | 2.480 | 1.440 | 980 | Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239. |
| da 500 a 999 abitanti | 3.180 | 1.110 | 520 | |
| da 1.000 a 1.999 abitanti | 4.150 | 930 | 350 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|---|
| da 2.000 a 2.999 abitanti | 6.030 | 790 | 250 | Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. |
| da 3.000 a 4.999 abitanti | 7.100 | 770 | 200 | |
| da 5.000 a 9.999 abitanti | 10.150 | 710 | 150 | |
| da 10.000 a 19.999 abitanti | 12.890 | 710 | 120 | |

Preso atto che il Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 ha stabilito:

- ✓ il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati (tabella A del Decreto interministeriale);
- ✓ una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella B del Decreto interministeriale);
- ✓ una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (tabella C del Decreto interministeriale);
- ✓ le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
- ✓ che l'adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non ha effetto retroattivo;
- ✓ i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;

Verificato che il Comune di Girasole, alla data del 31.12.2019 conta una popolazione di n. 1.324 abitanti, pertanto la fascia demografica da prendere in considerazione è quella tra i 1.000 ed i 1.999 abitanti, a cui corrisponde un compenso annuo base di €. 4.150,00;

Visto il prospetto predisposto dal servizio economico finanziario, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che possono dar luogo alla maggiorazione del compenso spettante e accertato che:

- la spesa corrente annuale pro-capite del Comune di Girasole, desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (esercizio 2020) è pari a €. 1.145,09 (€. 1.516.100,13 : abitanti 1.324= 1.145,09), e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza € 930,00 (art. 1 lett. a), tabella B);
- la spesa di investimento annuale pro-capite del Comune di Girasole, desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato (esercizio 2020) è pari a €. 493,04 (€. 652.791,20: abitanti 1.324 = 493,04), e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza €. 350,00 (art. 1 lett. b), tabella C);

Rilevato che l'adeguamento del compenso dell'organo di revisione economico contempla la maggiorazione di cui all'art.1 comma 1 lettera a) e la maggiorazione di cui alla lett. b) del Decreto interministeriale del 21.12.2018;

Che pertanto, per quanto sopra detto:

- ✓ il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari ad €. 4.150,00, oltre le maggiorazioni di cui all'art 1, comma 1 lett. a e b) del decreto ministeriale del 21.12.2018, per un importo complessivo di €. 4.980,00;
- ✓ al compenso base vanno sommati il contributo soggettivo per Cassa Previdenza e Assistenza e l'IVA a norma di legge e nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute in caso di residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente;

Visto l'allegato schema di convenzione e ritenuto meritevole di approvazione;

Evidenziato che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del D.Lgs 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
 - non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
 - non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;
 - non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti;

Considerato che la dott.ssa Pistis Mariangela (i cui dati identificativi sono riportati in apposito atto parte integrante di cui si omette la pubblicazione per ragioni di tutela dei dati personali), ha comunicato di accettare il rinnovo dell'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Girasole, trasmettendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 267/2000, nonché al rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Murredda dott.ssa Maria Nina;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Con votazione unanime espressa nei termini di legge

D E L I B E R A

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di nominare la D.ssa Pistis Mariangela, Revisore Unico dei Conti del Comune di Girasole per il Triennio 2020/2023, ai sensi del comma 10 del succitato articolo 36 della L.R. 2/2016;

Di approvare lo schema di convenzione proposto;

Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite massimo stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 e di cui all'art. 241 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nell'ammontare di euro 4.980,00, oltre contributi previdenziali al 4% (euro 199,20) ed IVA al 22%, se dovuta (euro 1.139,42), per un totale annuo dovuto pari ad € 6.318,62;

Di stabilire, per quanto riguarda i rimborsi spese eventualmente spettanti al revisore dei conti, si rinvia a quanto fissato dall'art. 3 del D.M. 21 dicembre 2018 e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;

Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l'adozione di ogni atto conseguente e necessario a dare attuazione al presente deliberato;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del TUEL, a comunicare il nominativo del soggetto cui è stato affidato l'incarico di revisore contabile al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

| | |
|---|---|
| Presidente del Consiglio Comunale Enne Giovanni | Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina |
|---|---|

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Visti gli atti d'ufficio si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 12/08/2020

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **12/08/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 12/08/2020

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda